



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Dott.ssa Claudia Rossi

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Andrea Gemma

Membro designato dalla Banca d'Italia  
[Estensore]

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore  
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25/01/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

La ricorrente disconosce un'operazione di storno e prelevamento contanti di €. 1.000,00, dichiarando di aver alla stessa data eseguito un versamento in contanti di pari importo di cui allega distinta. Chiede, dunque, il rimborso della somma asseritamente versata.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta l'avversa ricostruzione dei fatti, sulla scorta delle dichiarazioni dei propri dipendenti; questi ultimi riferiscono che l'operazione sarebbe stata qualificata come versamento dall'impiegato allo sportello per un mero errore di digitazione, avendo la cliente provveduto in quella sede ad un prelevamento. Avvedutosi dell'errore, nell'impossibilità di rintracciare la cliente, nelle more irreperibile al recapito comunicato alla Banca, avrebbe provveduto autonomamente allo storno della somma ed al riaddebito della medesima sul conto della ricorrente. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Successivamente, la ricorrente trasmetteva copia del libretto di risparmio da cui emerge in data 13.2.2012 il versamento di € 1.000,00, con vicino la sigla dell'impiegato di banca e, a seguire, la registrazione dello storno e dell'addebito – sempre di €1.000,00 – senza una sigla alcuna accanto all'annotazione.

### Diritto

La ricorrente lamenta che la Banca avrebbe disposto lo storno ed il successivo addebito della somma di €. 1.000,00 dal proprio conto corrente in difetto di autorizzazione e ne chiede il rimborso, allegando prova della ricevuta di versamento in pari data della predetta somma sul proprio conto. Produce, altresì, copia del libretto di risparmio da cui emerge in data 13.2.2012 il versamento di € 1.000,00 con la sigla dell'impiegato di banca e, a seguire, la registrazione dello storno e dell'addebito – sempre di €1.000,00 – senza una sigla accanto all'annotazione (ci si riferisce in particolare alle annotazioni nn. 41 e 42 individuate mediante la produzione di copia del libretto di deposito).

Orbene, ai sensi dell'art. 1835, comma secondo, c.c. “... *le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante*”.

La particolare efficacia probatoria che assiste le annotazioni sul libretto fa sì che essa non possa ritenersi superata dalle dichiarazioni degli impiegati della banca tendenti a dimostrare che, in realtà, la cliente abbia compiuto a quella data un'operazione di prelievo.

Né a nulla valgono le successive annotazioni di storno in cui difetta la sottoscrizione dell'impiegato. Al riguardo, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “... *a norma dell'art. 1835 c.c., in tema di libretto di deposito a risparmio fanno piena prova, nei rapporti tra banca e depositante, esclusivamente le annotazioni sul libretto firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio. Ne segue, pertanto, che ove facciano difetto tali sottoscrizioni e la banca assuma di aver restituito le somme depositate, è onere della banca stessa dare la prova di disposizioni, date dal cliente, per la restituzione ...*” (Cassazione civile, sez. I, 15/01/2000, n. 422).

Nel caso di specie, non soltanto non sussiste prova di diverse disposizioni da parte del cliente, ma la Banca ha esplicitamente ammesso che le annotazioni successive sono state operate in difetto di autorizzazione da parte del cliente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne consegue, l'illegittimità del contegno della Banca che è tenuta al rimborso nei confronti della ricorrente della somma **di € 2.000 riferita alle annotazione n. 41 e n. 42 prive di effetto e non opponibili al cliente con gli interessi dalla data dello storno.** L'annotazione n. 43 rimane in ogni caso ferma, perché successiva a quella contestata e munita della relativa sigla dell'operatore.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

IL CASO **0**.it  
Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE